

RAPPORTO

della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 20 aprile 1953 concernente il preavviso
del Consiglio di Stato su alcune domande di grazia

(dell'8 luglio 1953)

1. DOMANDA DI GRAZIA BARLOGGIO LUIGI, RIAZZINO

Il Barloggio Luigi, di Riazzino, fu sorpreso il 24 aprile 1952 a cacciare gli uccelli con una carabina-flobert. Gli fu inflitta una multa di Fr. 80,— perchè cacciava in tempo di divieto, con l'aggravante del rifiuto all'ordine di consegna dell'arma. La multa venne confermata dal Consiglio di Stato con sua risoluzione n. 3445 in data 25 luglio 1952. Il 16 agosto 1952 il Barloggio presenta istanza di grazia che il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio per sua competenza. Il Consiglio di Stato preavvisa negativamente la istanza in esame.

La Commissione, dopo accurato esame degli atti, rileva :

- a) il Barloggio fa valere che il 26 dicembre era intento davanti a casa sua ad esercitarsi al tiro a segno. Restando senza colpi afferma che portando seco il flobert si sarebbe recato presso un amico per vedere se questi avesse munizione da prestargli;
- b) i motivi addotti dal Barloggio non possono essere tenuti in considerazione perchè contraddetti dalle contrarie risultanze di causa. L'agente denunciante è infatti esplicito nell'affermare di avere visto con i suoi occhi a sparare agli uccelli. E' perciò pacifico in dottrina e in giurisprudenza che i rapporti dei pubblici funzionari hanno piena prova dei fatti e delle contestazioni seguite alla loro presenza finchè non sia dimostrata la fallacia del contenuto;
- c) dagli atti non risulta nessuna prova (testi, dichiarazioni) che sostenga le affermazioni del Barloggio.

La colpevolezza è quindi provata. Considerato che il Barloggio è celibe, è al beneficio di un reddito del lavoro sufficiente per far fronte al pagamento della multa inflittagli, la Commissione unanime propone a codesto Gran Consiglio di respingere nel merito la domanda di grazia Barloggio, non esistendo giustificazioni per la grazia.

A. Boffa, relatore
Antonietti — Bianchi — Bignasca
— Bottani — Broggin — Gaggetta —
Nessi — Probst

2. DOMANDA DI GRAZIA BERNASCONI BRUNO, CHIASSO

Il Bernasconi è stato condannato a diverse riprese per contrabbando di sigarette e diamanti, per importi considerevoli, così da essere condannato, in diverse riprese, ad una multa totale di Fr. 228.128,90.

La Commissione ha esaminato l'incarto, dal quale traspare in modo evidente che il Bernasconi non è certamente meritevole della grazia, nulla ha dimostrato della buona volontà che dovrebbe essere provata da chi, in simili condizioni, domanda la grazia di una somma sì considerevole. Come già

accennato nel messaggio del Consiglio di Stato, nessuna volontà di redenzione traspare dall'istanza.

Dagli atti esaminati non emerge alcun elemento che possa far ritenere il Bernasconi meritevole di clemenza.

La Commissione, visto anche il preavviso negativo del Consiglio di Stato, propone che la domanda di grazia sia respinta.

G. Nesi, relatore
Antonietti — Bianchi — Bignasca
— Boffa — Bottani — Brogгинi —
Gaggetta — Pianca — Probst

3. DOMANDA DI GRAZIA BOSSI AURELIO, MENDRISIO

La Commissione ha attentamente esaminato la domanda di grazia di Bossi Aurelio nonchè il relativo messaggio del Consiglio di Stato.

La Commissione ha ritenuto di dover entrare nel merito di questa domanda non per sminuire quella responsabilità che è stata riconosciuta dalle Autorità penali bensì per la situazione economica del richiedente che, a seguito di questo incidente stradale, è stata senza dubbio notevolmente peggiorata.

Il richiedente è stato condannato, con la sospensione condizionale per due anni, a due mesi di carcere, a Fr. 1.000,— di multa. Inoltre ha dovuto sopportare le spese di patrocinio, di processo e si è assunto, a sue spese, le quote per un'assicurazione sulla vita di Fr. 5.000,— a favore della figlia della vittima. La vostra Commissione ritiene quindi che, dovendo il richiedente provvedere al mantenimento della moglie, di tre figli — tutti in tenera età — e della madre malaticcia e bisognevole di cure, di concedere la grazia solo parzialmente, riducendo la multa da Fr. 1.000,— a Fr. 500,—.

La Commissione non ritiene con questo atto di clemenza di voler sminuire la responsabilità di chi usa di mezzi di locomozione e della assoluta padronanza del veicolo che ogni conducente deve avere; ma ritiene di accordare parzialmente la grazia unicamente ed esclusivamente per la situazione economica e familiare dell'istante.

La Commissione propone quindi che la domanda di grazia venga accolta limitatamente alla riduzione della multa a Fr. 500,—.

G. Nesi, relatore
Antonietti — Bianchi — Bignasca
— Brogгинi — Gaggetta — Pianca

4. DOMANDA DI GRAZIA ROSSINI MARIO, VACALLO

La Commissione delle Petizioni, preso atto della domanda di grazia presentata dal signor Rossini in data 10 settembre 1952 e chiedente l'abbandono della multa doganale di franchi 94.300,—;

esaminato l'incarto relativo alla pratica, dal quale si evince che il Rossini non è alle prime armi in fatto di reati doganali; che contro di lui sono stati emessi atti di carenza di beni per altre multe doganali e che è in corso contro il Rossini la pratica di espulsione;

visto il rapporto chiaramente negativo della Direzione delle Dogane in Berna ed il messaggio del Consiglio di Stato, pure nel senso di respingere la grazia; considerato come il Rossini faccia più che altro una questione di procedura perchè, a suo parere, la commutazione della multa in arresti sarebbe avvenuta in sua assenza ed a sua insaputa, questione che sfugge all'Autorità di grazia, la quale non ha veste per sindacare l'operato del Potere giudiziario;

osservato come non esistano nel caso Rossini gli estremi per giungere alla concessione della grazia,

propone

che la domanda di grazia Rossini Mario venga respinta.

G. Probst, relatore
Antonietti — Bianchi — Bignasca
— Boffa — Bottani — Brogginì —
Gaggetta — Nessi — Pianca

5. DOMANDA DI GRAZIA SEMERARO DR. DOMENICO

La Commissione delle Petizioni,
preso atto della domanda di grazia presentata dal Dott. Semeraro in data
3 aprile 1952 e chiedente l'abbandono della multa doganale di Fr. 2.878,75
residuante;

esaminato l'incarto, dal quale si evince che sulla multa fissata in fran-
chi 7.878,75 il signor Heer di Lugano, colonnello d'artiglieria in pensione e
suocero del Semeraro, ha versato complessivamente Fr. 5.000,—, per cui ri-
mangono ora scoperti ancora Fr. 2.878,75;

visto il parere favorevole della Direzione delle Dogane del IV Circondario,
al quale si contrappone però il parere negativo della Divisione Generale
delle Dogane;

considerata l'impossibilità materiale per le famiglie del signor Heer e del
dott. Semeraro di pagare il residuo della multa ancora scoperto;

osservato come, data la prova di buona volontà fornita dalla famiglia del
petente o, meglio, dalla famiglia del suocero del petente, non sia il caso di
irrigidirsi e di chiedere il pagamento integrale della multa, perchè ciò equi-
varrebbe a dividere per sempre due famiglie che hanno dimostrato una
profonda solidarietà ed attaccamento in questo difficile frangente;

visto il parere favorevole del Consiglio di Stato,

propone

l'accoglimento della domanda di grazia del dott. Semeraro Domenico e il
condono della multa residuante di Fr. 2.878,75.

G. Probst, relatore
Antonietti — Bianchi — Boffa —
Bottani — Brogginì — Gaggetta
— Nessi — Pianca

6. DOMANDA DI GRAZIA ZOPPI GELINDO, CHIASSO

La Commissione delle Petizioni,
preso atto della domanda di grazia 22 marzo 1952 presentata dal signor
Zoppi Gelindo, meccanico, Chiasso, chiedente l'abbandono della multa di
Fr. 18.225,— per infrazione dei divieti di entrata, di contravvenzione dogana-
le, di sottrazione dell'importo sulla cifra d'affari e dell'imposta sul lusso;
ricordato come una precedente domanda di grazia presentata nel 1949 era
stata respinta perchè allora il petente non aveva ancora dato prova della
necessaria buona volontà;

esaminato l'incarto, dal quale si evince che i reati non sono avvenuti sol-
tanto per scopo di lucro ma perchè il petente vi è stato spinto in parte
dal bisogno;

considerato come la commutazione della multa in arresto tornerebbe di gra-
vissimo pregiudizio per il petente e per la di lui famiglia;

vista la prova di buona volontà fornita dal petente che, tra molte difficoltà, è riuscito a pagare la somma di Fr. 948,50, malgrado la propria precaria situazione economica e dato che l'arresto significherebbe il sicuro licenziamento del signor Zoppi, che attualmente è alle dipendenze del Comune di Chiasso;

ricordato come il petente, per il resto incensurato dal 1946 ad oggi, abbia dato prova di buona condotta e come la Direzione Generale delle Dogane abbia proposto il condono totale della pena, mentre il Consiglio di Stato propende per la riduzione della multa scoperta a Fr. 1.000,—;

apparendo equo e giustificato usare una certa indulgenza nei confronti di un cittadino che dopo aver sbagliato si è rimesso nella giusta via e ha dato tutti gli affidamenti per l'avvenire,

propone

l'accoglimento della domanda di grazia del signor Zoppi Gelindo in Chiasso ed il condono integrale della multa residuante.

G. Probst, relatore
Antonietti — Bianchi — Bignasca
— Boffa — Bottani — Brogini —
Gagetta — Nesi — Pianca